



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 3 del 12/02/2026**

Oggetto :	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ANNO 2026</b>
-----------	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>PRESENZA</b>
<b>MAGNI BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>
<b>CICERI MARCO</b>	<b>VICESINDACO E CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>BARNI MATTIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>MAZZEO GIUSEPPE DIEGO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>VALTORTA ELENA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>VALTORTA ESTER</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>RIVOLTA ALBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>CANZI DANIELA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>MOTTA FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>RESNATI ERICA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>SARTORIO ALESSANDRO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>ALIPRANDI MARIA CHIARA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>
<b>VERTEMATI ROBERTO GIUSEPPE MARIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>X</b>

Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall'Avv. Mario Blandino **Segretario Comunale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco e lo illustra l'Assessore Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;
- l'art. 7 del summenzionato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 149 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Richiamato il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 191 del 16/06/1998.

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, che ha eliminato il "blocco" del potere attribuito agli Enti locali di istituire od aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così la possibilità per i Comuni di prevedere dall'anno 2012 aumenti fino al tetto massimo di legge dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla Legge statale, secondo criteri di progressività.

Visto l'art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che dispone che con il medesimo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione disposta dal D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Preso atto che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 è stato modificato

l'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2007 e ss.mm.ii.

Ritenuto di modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026, sulla scorta di analisi compiute sulla situazione dei redditi IRPEF del Comune di Sovico negli ultimi anni.

Valutato quanto sopra e ritenuto pertanto, sulla base delle simulazioni effettuate tramite l'applicativo presente sul sito ministeriale, di poter applicare le seguenti aliquote progressive nell'anno 2026:

<b>Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF</b>	<b>Aliquote Anno 2026</b>
<b>Fino ad euro 15.000,00</b>	<b>0,72 punti %</b>
<b>Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00</b>	<b>0,74 punti %</b>
<b>Oltre euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00</b>	<b>0,76 punti %</b>
<b>Oltre euro 50.001,00</b>	<b>0,78 punti %</b>
<b>Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00</b>	

Preso atto del D.Lgs. n. 216/2023, recante la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Richiamato l'art. 1, comma 751 della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), il quale testualmente dispone "...Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge...", dando la possibilità ai Comuni di mantenere quattro scaglioni di reddito per l'addizionale comunale all'IRPEF, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027;

Preso atto dell'art. 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede "...Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno..."

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 752 della summenzionata Legge n. 207/2024, il quale dispone "...Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento..."

Visto il parere del Revisore dei Conti.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il vigente Statuto del Comune di Sovico.

Visto il parere favorevole espresso dall'ing. Simona Cazzaniga, Responsabile del settore LL.PP.- Patrimonio – Ecologia – Tributi – Sport – Protezione Civile, circa la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla dottoressa Donatella Tartaglia, Responsabile del Settore

Finanziario, circa la regolarità contabile del provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Vertemati, Resnati, Aliprandi e Sartorio) e astenuti n. 0 acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di determinare per l'anno 2026 le seguenti misure relative all'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche:

<b>Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF</b>	<b>Aliquote Anno 2026</b>
<b>Fino ad euro 15.000,00</b>	<b>0,72 punti %</b>
<b>Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00</b>	<b>0,74 punti %</b>
<b>Oltre euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00</b>	<b>0,76 punti %</b>
<b>Oltre euro 50.001,00</b>	<b>0,78 punti %</b>
<b>Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00</b>	

3. Di quantificare presumibilmente in € 1.300.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF, in riferimento all'annualità 2026, derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2.) introdotti con D.Lgs. 118/2011.
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
  - all'Albo on line del Comune di Sovico
  - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Sovico, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodiché;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Vertemati, Resnati, Aliprandi e Sartorio) e astenuti n. 0 acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Barbara Magni

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)